

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-1987 del 16/04/2026
Oggetto	Procedimento MOPPA1190 - S.C. IMMOBILIARE S.R.L. - Cambio di titolarità con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di San Cesario sul Panaro ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19, 28 e 31
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1925 del 02/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Procedimento MOPPA1190 - S.C. IMMOBILIARE S.R.L. - Cambio di titolarità con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di San Cesario sul Panaro ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19, 28 e 31

La Dirigente

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale

- dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
 - la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
 - la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
 - la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
 - la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
 - la D.D.G. Arpae n. 3/2026 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
 - la D.D.G. Arpae n. 26/2026 “Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;

Premesso che:

- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2022-2063 del 26/04/2022 è stato rilasciato alla sig.ra Gambuzzi Ilaria (C.F. GMBLRI80P61C107X) residente in San Cesario sul Panaro (MO), la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di San Cesario sul Panaro (MO), censito al foglio 19 mappale 220 del N.C.T., da utilizzare per irrigazione di area a verde privato a destinazione agricola con una portata massima d'esercizio di 1,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 11.000 mc/anno con scadenza al 31/12/2031;
- con nota prot. n. PG/202617331 del 29/01/2026 la ditta S.C. IMMOBILIARE S.R.L. (c.f.: 07249090825), con sede a Vignola (MO), ha presentato la domanda di cambio di titolarità per acquisto di immobile in data 31/10/2025 con atto repertorio n. 6851 a rogito dott. Gaspare Parlatore, notaio in San Giovanni in Persiceto;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica rientra nella tipologia d'uso “igienico ed assimilati”, di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 2242/2005 e n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 29/01/2026 € 90,00 per le spese istruttorie e in data 24/03/2026 € 195,46 come canone 2026 ed € 250,00 come deposito cauzionale;
- i canoni relativi alla precedente concessione, fino all'annualità 2025 compresa, sono stati pagati regolarmente e pertanto è possibile procedere alla restituzione della somma di € 250,00 a favore della precedente concessionaria, Gambuzzi Ilaria (C.F. GMBLRI80P61C107X) residente in San Cesario sul Panaro (MO), dalla stessa versata in data 19/04/2022 come deposito cauzionale;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta S.C. IMMOBILIARE S.R.L. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 03/03/2026 alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

Accertato che con nota prot. n. PG/2026/54505 del 24/03/2026 sono state acquisite le autocertificazioni attestanti l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta sopracitata sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2031**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1) di assentire alla ditta S.C. IMMOBILIARE S.R.L. (c.f.: 07249090825), con sede a Vignola (MO), il cambio di titolarità con variante non sostanziale della concessione per la derivazione d'acqua pubblica sotterranea, codice **MOPPA1190**, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di 27 mt da p.c.;
- ubicazione: comune di San Cesario sul Panaro (MO) - Via Modenese, 1322, su terreno di proprietà del concessionario censito al foglio 19 mappale 220 del NCT - coordinate piane U.T.M. RER X=659.990 Y= 937.102;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata di esercizio pari a l/s 1,0;
- volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 11.000;

2) di dare atto che la scadenza della concessione resta fissata al **31.12.2031**

3) di dare atto che il concessionario ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione assunto agli atti con prot. n. PG/2026/54505 del 24/03/2026 già approvato con la DET-AMB-2022-2063 del 26/04/2022;

5) di dare atto che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;

6) di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di € 250,00.

7) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011;

8) di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata/raccomandata AR e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia-Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dalla precedente concessionaria, Gambuzzi Ilaria;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10) di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

12) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di

interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

13) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Acque

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta S.C. IMMOBILIARE S.R.L. (c.f.: 07249090825) - codice procedimento **MOPPA1190**

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **1 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **11.000 mc/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati (irrigazione con impianto a goccia di terreno con una superficie di 1,6 ettari circa di terreno coltivato a meleto e pereto).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato in comune di San Cesario sul Panaro, via Modenese 1322.

Dati tecnici del pozzo

- ubicazione catastale: foglio **19** mappale **220** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER X=**659.990** Y= **937.102**;
- colonna tubolare di diametro $\varnothing=320$ mm;
- profondità m. 27 dal piano campagna;
- portata nominale massima 1 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 7,457;
- avampozzo presente;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto

riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2026 ammonta a **€ 195,46**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00** (importo minimo da versare secondo le vigenti disposizioni regionali).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a cura e spese del concessionario, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **MOPPA1190**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne sia stata dotata, (ovvero, qualora ne sia stata dotata ma il contatore installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione/sostituzione deve avvenire entro tre mesi dall'adozione dell'Atto di concessione a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).

- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> seguendo le istruzioni indicate alla pagina: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online> seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: aoomo@cert.arpae.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.”
- Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare allo scrivente Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non

alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

8.8 Accesso ai luoghi - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

8.9 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

8.10 Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.